NOTAIO
FEDERICA CROCE

Ai sensi dell'art. 82 c.3 e 5 D.Lgs. 117/2017 – Esente da imposta di Registro e di bollo.

N. 17978 di Repertorio N. 12551 di Raccolta

Registrato a LECCO
il 09/02/2024
n° 1702
serie 1T
con €

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore diciotto e trenta.

29/01/2024

In Brivio, via dei Santi Patroni n. 32, in una sala al piano terra, presso la sede dell' "Associazione Culturale Nostra Signora della Neve" in Brivio.

Innanzi a me Dottor Federica Croce, Notaio residente in Lecco ed iscritto presso il Collegio dei distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco, è comparso il signor:

Conti Bruno, nato a Brivio (LC) il 18 novembre 1952, domiciliato quale Presidente del Consiglio direttivo presso la sede della associazione denominata **"Associazione Culturale Nostra Signora della Neve"** associazione senza scopo di lucro con sede in Brivio in Via dei Santi Patroni n. 24, codice fiscale e Partita IVA 03656770132.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere per atto pubblico il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione predetta, a tale fine il Presidente mi dichiara che è qui convocata in questo luogo ed ora, in seconda convocazione mediante avviso in data 17 gennaio 2024 inviato a mezzo di raccomandata a mano con ricevuta, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1 – Variazione statuto;

2 - Riconoscimento patrimoniale;

3 - Varie ed eventuali

Il Comparente invita quindi me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue:

-ai sensi dello statuto associativo assume la presidenza dell'assemblea il comparente, che mi dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante l'avviso di convocazione sopra riportato;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi la regolarità della costituzione dell'assemblea dando atto che sono presenti in proprio e per delega n. 69 (sessantanove) associati dei totale 120 (centoventi) iscritti in regola con i pagamenti della quota sociale a norma dell'art. 9 del vigente statuto legittimati all'intervento in totale 69 (sessantanove).

* del Consiglio Direttivo sono presenti esso Presidente come sopra generalizzato nonché i Consiglieri signori:

- Conti Bruno come sopra generalizzato;

- Maggi Claudio Natale, nato a Brivio il 25 maggio 1944, Codice Fiscale MGG CDN 44E25 B194N;

- Locatelli Maria, nata a Strozza il 7 giugno 1954, Codice Fiscale LCT MRA 54H47 I986R;

- Motta Luigi, nato a Brivio il 16 dicembre 1946, Codice Fiscale MTT LGU 46T16 B194F;

- Galbusera Ornella, nata a Lecco il 4 febbraio 1955, Codice Fiscale GLB RLL

55B44 E507T;
- Frigeni Piergiorgio, nato a Caprino Bergamasco il 30 settembre 1956, Codice Fiscale FRG PGR 56P30 B710I;
* del Collegio di Revisione sono presenti:
- Viscardi Maria Rosa, nata a Olginate Calco il 29 giugno 1948, Codice Fiscale VSC MRS 48H69 G027C;
- Carozzi Vincenzo Sisinio, nato a Brivio il 6 maggio 1943, Codice Fiscale CRZ VCN 43E06 B194J, assente ma informato;
* che la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione essendo presenti in proprio e per delega 69 (sessantanove) legittimati, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Il Comparente attesta che le deleghe sono state regolarmente conferite in forma scritta e conservate agli atti dell'associazione;
-che pertanto la presente assemblea è idonea a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone in sintesi le linee essenziali del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo settore, e gli effetti dell'istituzione del RUNTS, operativo dal 23 novembre 2021 ed in particolare le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo statuto.
Precisa che il testo è stato prima d'ora inviato agli associati in bozza e ne spiega gli elementi essenziali.
Si apre una discussione sul contenuto dello statuto con riferimento all'attività svolta dai volontari minori di età ed all'attività culturale svolta abitualmente.
Illustra passando al secondo punto all'ordine del giorno le condizioni necessarie al fine dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 12 d. lgs. 117/2017 e precisa la descrizione dei requisiti di natura patrimoniale.
Infine illustra gli adeguamenti obbligatori relativi della denominazione, alle finalità di interesse generale, nonché alla devoluzione del patrimonio ed ai controlli del RUNTS.
Precisando altresì che lo statuto in vigore verrà sostituito con il nuovo testo integralmente revisionato pur mantenendo le linee essenziali che hanno ispirato l'ente fin dalla sua fondazione, osserva che sarebbe opportuno conferire al Presidente ampio mandato al fine di completare la procedura per l'iscrizione, rendere ogni dichiarazione all'uopo necessaria e presentare e sottoscrivere eventuali documenti contabili ai fini dell'art. 22 del citato decreto.
Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare e all'unanimità con voto palese l'assemblea:
DELIBERA
-di approvare le modifiche statutarie relative alla denominazione in "Associazione Culturale Nostra Signora della Neve Ente del Terzo Settore", nonché alla esplicitazione e precisazione delle finalità dell'ente, ai requisiti per la nomina dei membri degli organi direttivi come descritti dettagliatamente dal Presidente e specificamente l'adozione del testo di statuto adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, codice del Terzo settore, al fine di ottenere l'iscrizione nel relativo registro unico, modificando gli articoli come precisato, e dandone lettura nella nuova formulazione ai presenti, detto statuto viene quindi allegato al presente atto

sotto la lettera "B;
- di approvare la relazione sul riconoscimento patrimoniale ai fini sopra indicati;
- di dare mandato al Presidente affinchè possa, rendere ogni dichiarazione, sottoscrivere e presentare documenti necessari ed opportuni al fine dell'iscrizione nel Registro Unico – RUNTS.
Il Comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato "A".
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e trenta.
Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente unitamente all'allegato "B" che lo approva e conferma e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e trenta.
Consta il presente atto di due fogli, scritti su quattro pagine fin qui, parte da me Notaio e parte da persona di mia fiducia.
F.to Conti Bruno
F.to Federica Croce – notaio -

ALLEGATO "A" AL N. 17978/12551 di REP.

All. A) Foglio firme presenze Assemblea del 28 gennaio 2024

1	FRIGERIO PIERGIORGIO	
2	ANGHILIERI ROSA ERMINIA	× DELEGA FRIGERIO PIERGIORGIO
3	PANZERI DENIS	× DELEGA FRIGERIO PIERGIORGIO
4	BARUSSO EMANUELE	× DELEGA FRIGERIO PIERGIORGIO
5	CONTI BRUNO	
6	CONTI SILVIA ELISA	+ DELEGA CONTI BRUNO
7	CONTI NICOLO' ALBERTO	+ DELEGA CONTI BRUNO
8	MOTTA ELIANA	+ DELEGA CONTI BRUNO
9	PANZERI GIULIANO	+ DELEGA ANTONIO SPREAFICO
10	SPREAFICO ANTONIO	
11	GILARDI ANNA MARIA	+ DELEGA ANTONIO SPREAFICO
12	MOTTA LUIGI	
13	PALLINI PAOLA	+ DELEGA MOTTA LUIGI
14	CRIPPA SERGIO	
15	VALAGUSSA BRUNO	+ DELEGA CRIPPA SERGIO
16	ANGHILIERI EUGENIO ENRICO	+ DELEGA CRIPPA SERGIO
17	LONGHI CHRISTIAN ANDREA	+ DELEGA ANGHILIERI IVANA
18	VALAGUSSA BARBARA	+ DELEGA ANGHILIERI IVANA
19	ANGHILIERI MARIA TERESA	+ DELEGA ANGHILIERI IVANA
20	ANGHILIERI IVANA MARIA	
21	GATTI CHRISTIAN	+ DELEGA PANZERI ELISABETTA
22	PANZERI ELISABETTA	
23	MASSIRONI FERNANDO	
24	CONTI LIVIA ENRICA	
25	RIVA AMBROGINA	+ DELEGA CONTI LIVIA ENRICA

All. A) Foglio firme presenze Assemblea del 29 gennaio 2024

26	PEREGO LUCA ALESSANDRO	+ DELEGA CONTI LIVIA ENRICA
27	PEREGO SILVIO BASILIO	
28	VISCARDI MARIAROSA	
29	MANZONI GIACOMO BATTISTA	+ DELEGA VISCARDI MARIAROSA
30	SALA MARIANGELA	+ DELEGA VISCARDI MARIAROSA
31	FRIGERI GIOVANNA	
32	MAGGI CLAUDIO NATALE	
33	FUMAGALLI LORENA MARIA ROSA	
34	BRAMBILLA RICCARDO	
35	ROSSI MARTA	
36	MAGGIONI DENIS	
37	MAZZOLENI ALESSIA	+ DELEGA MAGGIONI DENIS
38	FERRO ALESSANDRO	+ DELEGA MAGGIONI DENIS
39	ROCCA ALESSANDRA	
40	MENABALLI ROBERTA	
41	CONTI AMANDA	+ DELEGA CONTI LORENZO ERNESTO
42	CONTI ALESSANDRO	
42	CASTAGNOLI ANNALISA	
43	TUCCI GIUSEPPE	
44	CANZZI VINCENZO	
45	CANZZI ANGELO	+ DELEGA CANZZI VINCENZO
46	CANZZI MARIO	+ DELEGA CANZZI VINCENZO
47	VALTOLINA DIEGO	+ DELEGA CASTAGNOLI ANNALISA
48	MINGUEZ MORENO MARIA JESUS	
49	LOCATELLI MARIA	

All. A) Foglio firme presenze Assemblea del 29 gennaio 2024

50	PANSERI LUCA	Panseri Luca
51	PEDRONI MARTINA	Pedretti Martina
52	DOZIO COSTANZA	Dozio Costanza
53	PEREGO SOFIA	Perego Sofia
54	MARIANI ANDREA	Andrea Mariani
55	GALBUSERA ORNELLA	Galbusera Ornella
56	MAGGIONI NICOLO'	
57	CONTI ENZO ERNESTO	
58	SANGALLI CATUSCIA	+ DELEGA MAGGIONI NICOLO
59	CONTI PAOLA	
60	ANDREOTTI ROBERTO	+ DELEGA CONTI PAOLA
61	PEREGO GAIA SILVIA	Gaia Silvia Perego
62	GOSSI THOMAS	+ DELEGA MAGGIONI NICOLO
63	MAGGIONI ENRICO	+ DELEGA MAGGIONI NICOLO
64	COLOMBO VALENTINA	+ DELEGA MENABALLI ROSETTA
65	MANDELLI ANNAMARIA	+ DELEGA LOCATELLI MARIA
66	PANZERI GIANLUCA	+ DELEGA LOCATELLI NAMA
67	RIVA STEFANO	
68	PANZERI IVAN	
69	RIVA MASSIMILIANO	

Allegato "B" al n. 12551 di raccolta

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

L'associazione "**Associazione culturale Nostra Signora della neve Ente del terzo settore**" o anche "**Associazione culturale Nostra Signora della neve ETS"** è una associazione Ente del terzo settore, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione ha sede nel Comune di Brivio e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione assume la forma giuridica di associazione, apartitica riconosciuta.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale nell'ambito dell'ART. 5 punto i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e al punto f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

In particolare l'associazione si propone di:

- organizzare manifestazioni, nonché mostre e eventi collegati, per la diffusione della cultura e l'attenzione per diffondere la devozione a Maria Santissima, particolarmente invocata e onorata con il titolo di "Madonna della neve" e/o "Nostra Signora della neve";
- promuovere e organizzare attività religioso-liturgiche quali a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo la celebrazione della S. Messa, momenti di preghiera, processioni, momenti devozionali;
- provvedere alla raccolta di fondi da utilizzare per la valorizzazione, manutenzione, restauro e conservazione della chiesa dedicata alla "Madonna della Neve" conosciuta anche come "Nostra Signora della neve" della loc. Foppaluera sita nel Comune di Brivio e di tutto il suo patrimonio artistico, religioso e architettonico collegato e connesso;
- provvedere alla raccolta di fondi da utilizzare per la valorizzazione, manutenzione, restauro e conservazione di altre opere architettoniche, artistiche e religiose della Comunità Pastorale "Beata Vergine Maria" di Brivio Beverate;
- diffondere la conoscenza della storia, dell'arte e della devozione a Maria Santissima e in particolare invocata e onorata con il titolo di "Madonna della Neve" e/o "Nostra Signora della neve";
- operare sul territorio con progetti religiosi e socio culturali fondati sull'esperienza cristiano cattolica.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può, inoltre:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di

mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento dei medesimi scopi

e) ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione può svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa del terzo settore.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e, nei limiti previsti, gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nonché le persone giuridiche che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

L'ammissione all'associazione è approvata dal Consiglio Direttivo o da suo

delegato su domanda, effettuata anche in modalità telematica, dall'interessato o in caso di soggetto giuridico dal legale rappresentante dello stesso. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'Associazione;
- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di Legge.

Ciascun associato ha il dovere:

-di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
- di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;
- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'associazione.

L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione (*scritta*) al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'associazione, né può essere

vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di Legge. In caso di mancato versamento della quota associativa nei termini e nelle modalità annualmente previsti dal Consiglio, il socio si intende decaduto e pertanto perde la qualifica di associato.

ART. 6

(Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi di Legge.

ART. 7

(Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge.

Gli organi sociali durano in carica 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
Fatta eccezione per l'Organo di controllo, ove previsto dalla Legge, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 8

(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo o di un membro del Consiglio delegato per l'approvazione della domanda stessa.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati o tra le persone ritenute idonee a garantire il buon andamento della associazione nel rispetto del limite previsto dall'art 26 c.2 DLgs 117/2017;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio, nelle forme e modalità previste dalla Legge e, ove previsto per Legge, il bilancio sociale;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo all'aspirante associato la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale, ove previsto dalla Legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente, o da chi ne fa le veci, o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite e.mail, lettera, telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei

due terzi (2/3) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Gli associati che abbiamo un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci trai propri associati, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., per la durata di quattro esercizi. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili nei termini di Legge se previsto dalla stessa.

Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per Legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organo associativo. In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrare e curare la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per Legge, il bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario e/o il Tesoriere, che possono essere scelti anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile. I membri così nominati scadono con gli altri componenti eletti. Qualora venga a mancare,

per qualsiasi ragione, la maggioranza dei componenti, decade l'intero Organo. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10 (Il Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

E' eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato e di quello del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci per procedere alla nuova nomina. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'associazione sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale di conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla Legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le risorse economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari, non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi di Legge.

ART. 14 (Bilancio e scritture contabili)

L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 01 gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo settore e dalle relative norme di attuazione. Il bilancio consuntivo, nelle forme previste dalla Legge, è predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea e depositato nei termini previsti dalla normativa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, con le modalità previste dalla Legge.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, ove previsto dalla Legge, deve redigere, approvare, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e, se previsto dalla normativa pubblicare sul proprio sito internet, il Bilancio sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del Terzo settore. L'associazione, ove previsto dalla Legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo (se nominato);
- libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali (se nominati);
- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione (se presenti).

ART. 17 (Convenzioni e regolamenti)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono conservate presso la sede dell'associazione. Si richiama quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice del Terzo settore in tema di copertura assicurativa ed oneri connessi.

L'associazione potrà dotarsi di particolari norme di funzionamento interno mediante la predisposizione di regolamenti interni a cura del consiglio direttivo previa approvazione da parte dell'assemblea.

ART. 18 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo settore, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analoghe finalità.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 19 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché alle norme fiscali ed in particolare quelle previste per gli enti del terzo settore.

F.to Conti Bruno

F.to Federica Croce – notaio -